PRIMO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

L'attività di acconciatore disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i., dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dall'art. 77 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/06/2011 è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività di estetista disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall'art. 78 del D.lgs. 26/03/2010, n. 59 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/06/2011 è soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. <u>ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI</u> AL PUBBLICO

- 1) Sono tuttora vigenti in tutto il territorio comunale in quanto zona unica omogenea i criteri approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/06/2011 emanati in applicazione della L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003, n. 14 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 23 novembre 2009.
- 2) Si continuano ad applicare i criteri qualitativi strutturali previsti dall'Allegato B tabella A) del predetto atto regolamentare, in quanto adottati per motivi imperativi d'interesse generale.
- 3) Si continuano ad applicare i seguenti criteri gestionali e professionali previsti dall'Allegato B tabella B) in quanto compatibili con la normativa oggi vigente.
- 4) Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) si fonda sulla qualità delle strutture e dei locali e sui requisiti professionali, gestionali e prestazionali; elementi che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Pertanto, l'apertura ed il trasferimento di tutti i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA.
- 5) In ogni caso è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 ed è fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità, comprese le linee guida dell'AUSL di Modena, di cui all'Allegato A del Regolamento Comunale sopracitato.

4. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI

1) A seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 147/2012 al comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli privati, aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi

finalità assistenziali, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 235/2001, non è più necessario il possesso del requisito professionale (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/c del 12/09/2012 - punto 2.1.1).

E' invece necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS (agli artt. 11, 92 e 131) per le attività dell'art. 86 dello stesso TULPS, nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e successive modificazioni (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.3).

2) Non trova applicazione il regime autorizzatorio previsto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2001 poiché non sono presenti nel territorio comunale aree soggette a tutela; pertanto, si applica l'art. 19 del D.Lgs. n. 241/1990 (regime SCIA).

5. <u>ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE</u>

- 1) Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è avviata previa presentazione di apposita SCIA e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
- 2) Ai fini igienico sanitari la SCIA deve essere integrata con l'elenco dei prodotti somministrati da inviare all'AUSL territorialmente competente.

6. ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

La regolamentazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi adottata con delibera del Consiglio n. 34 del 25/07/2005 non è più applicabile in quanto la localizzazione, così come stabilita a suo tempo, in applicazione del D.lgs. 170/2001, presuppone valutazioni di distanze minime, limiti numerici riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite: criteri, questi, in contrasto con l'attuale normativa.

Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio dell'attività in oggetto, sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Si precisa che per le attività esercitate su area pubblica la SCIA dovrà essere presentata successivamente all'ottenimento della concessione all'occupazione della stessa.

7. <u>ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI</u>

- 1) L'attività di sala giochi, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS. Devono considerarsi non più applicabili parametri numerici ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa statale (art. 110 TULPS e relativi decreti attuativi).
- 2) É fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità. E' fatto salvo, altresì, il rispetto delle distanze dalle scuole, dai luoghi di culto ed dagli altri luoghi sensibili indicati nei regolamenti comunali.
- 3) Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, oltre che al

rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienicosanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

8. ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di aziende o rami d'azienda di commercio su aree pubbliche di tipo a) e di tipo b) è soggetto a SCIA. Stante la necessità di acquisire tutti gli elementi occorrenti al Comune per poter eseguire gli accertamenti riguardanti il possesso della regolarità contributiva (DURC), così come previsto dalla L.R. 1/2012, l'operatore è tenuto ad utilizzare la modulistica validata dalla regione.
- 2) Secondo quanto previsto dall'Intesa del 05 luglio 2012, adottata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 dalla Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/1997:
 - a) per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, come nel mercato, anche nelle fiere si applica il criterio del maggior numero di presenze, intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
 - b) decorso il periodo transitorio di applicazione dell'Intesa di cui al punto 2) periodo che sarà definito a livello regionale un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare), nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

9. CENTRI DI TELEFONIA

- 1) Per l'apertura e gestione di centri di telefonia o phone center, non è più prevista la licenza di P.S. (ex art. 7 del D.L. 27/7/2005, n. 144, conv. in L. 155/2005) e conseguentemente, non sono più richiesti i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del TULPS.
- 2) L'apertura e il trasferimento di centri di telefonia di cui all'art. 6 della legge della Regione Emilia Romagna 21/5/2007, n. 6 e s.m.i. sono subordinati al rispetto dei vincoli di carattere urbanistico e alla conformità dei locali ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di prevenzione incendi. Continua ad applicarsi l'istituto della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/1990.

10. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1) Si intendono decadute le norme che stabiliscono contingenti numerici e limiti di carattere merceologico qualora non giustificati da motivi di carattere urbanistico ed edilizio.

11. <u>INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI</u> SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In base all'art. 3, comma 1, lett. d-*bis*) del D.L. 226/2006, come convertito dalla L. 248/2006 e successive modificazioni, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19/12/2012, sono abrogati indirizzi e prescrizioni in materia di orari, imposti da atti comunali relativi a:

- esercizi commerciali;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (così detti "internet point"), centri di telefonia (noti come "phone center") e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
- esercizio del commercio su aree pubbliche in fiere e mercati, per quanto concernente l'imposizione di orari di vendita o fasce orarie obbligatorie per l'esercizio dell'attività di vendita;

* * *